

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

BAULI S.p.A. – Romanengo

Oggi, 7 marzo 2017, presso la Bauli S.p.A. in Romanengo (CR), Via degli Artigiani, si sono incontrati:

- la **Bauli S.p.A.** rappresentata dai Sigg. Roberto Tamassia, Martina Colombara e Marco Stanga;

e

- la **R.S.U.** rappresentata dai Sigg.ri Gerardo Peroni, Angelo Lupo Stanghellini, Alessandro Gritti, Elena Tacchini e Maria Teresa Moneda;

- assistiti dalle **OO. SS. FLAI-CGIL , FAI-CISL e UILA UIL** di Cremona\Brescia, rispettivamente rappresentate dai Signori Marco Zambelli - Alessandro Cerioli , Paola Marazzi , Gianfranco Scissa e Kaur Satinder ;

Premesso che:

- il contratto integrativo aziendale è scaduto il 30 giugno 2016;
- le Parti hanno proseguito nell'esame della situazione di mercato e delle sue numerose incertezze e problematiche, nonché degli specifici cambiamenti strategici in corso all'interno dell'Azienda stessa;

Tutto ciò premesso,

Le Parti convengono che il contratto integrativo aziendale sia rinnovato – limitatamente al periodo **1° luglio 2016 / 30 giugno 2017** – secondo i seguenti principi e nell'ambito dei seguenti contenuti:

1. PREMIO PER OBIETTIVI

Le Parti ritengono necessario attuare un'**organizzazione del lavoro** che permetta di cogliere le opportunità di un mercato, per sua natura mutevole, flessibile e caratterizzato da forti cambiamenti sia esogeni (**mutamenti delle specifiche richieste del cliente, adattamento della produzione ai volumi richiesti dal mercato, modifiche nei piani di consegna richiesti dai clienti, ecc.**) sia endogeni (**guasti alle macchine, variazioni alle tecnologie di produzione, assenze, tempi e ritardi di consegna dei fornitori, ecc.**).

Pertanto al fine di consentire alla produzione di reagire con efficacia e flessibilità alle esigenze di mercato, le Parti concordano di collegare l'**obiettivo** a un indicatore denominato "**Flessibilità Organizzativa**" intesa come disponibilità ad adattarsi a una diversa distribuzione di turni e orari di lavoro così articolati:

1. **fermate:** sarà possibile la fermata di una o più linee produttive durante la settimana, dal lunedì al venerdì, con copertura per mezzo di ex festività e R.O.L., previo informativa preventiva alla R.S.U.;

2. **sabati lavorativi:** in base alle necessità produttive sarà possibile lavorare nelle giornate di sabato (di venerdì per gli addetti alla sala impasti) in **lavoro straordinario** con i seguenti parametri organizzativi:

a) i **sabati lavorabili** in ogni esercizio (luglio – giugno) potranno essere un massimo di **88 ore pro-capite**;

b) l'attività produttiva e la relativa pulizia della/e linea/e sarà sviluppata dalle ore **sei** alle ore **venti** del sabato;

c) se l'attività sarà di **un turno**, si lavoreranno **otto ore** più le relative pulizie. Se invece si lavoreranno **due turni** si opererà nel modo seguente:

- un turno di **otto** e uno di **sei** ore, comprese le pulizie;
oppure
- due turni di **sette** ore ciascuno, comprese le pulizie.

Si precisa che quando per necessità produttive venga richiesto un determinato numero di turni di produzione e ne venga effettuata solo una parte per non disponibilità dei lavoratori, la giornata sarà conteggiata come non effettuata per la percentuale di turni non lavorati (es. turni richiesti n. 5, turni effettuati n. 3 = percentuale di mancata prestazione 40%).


Premio:

Il premio si articola in una quota fissa e una supplementare come segue:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Totalità di fermate e sabati lavorati secondo programma produttivo | € 600,00 lordi |
| - 20% in meno dei sabati lavorabili * | € 450,00 lordi |
| - 50% in meno dei sabati lavorabili * | € 300,00 lordi |



Per i lavoratori che avranno prestato la propria attività di sabato e per l'intero turno di appartenenza, sarà riconosciuta, in aggiunta agli importi succitati, una somma pari a € 40,00



* Le Parti concordano che il risultato della percentuale dei sabati lavorabili sarà arrotondata per eccesso se la frazione decimale sarà superiore a cinque e per difetto se la frazione decimale sarà pari o inferiore a cinque (es. 1,6 = 2; 1,4 =1).

Resta espressamente inteso che le somme da erogarsi al presente titolo sono state pattuite tra le Parti in forma omnicomprensiva e quindi comprendono anche l'incidenza sui cosiddetti istituti indiretti contrattuali e legali (quali ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, ecc.), istituti dei quali le Parti hanno tenuto proporzionalmente conto all'atto della definizione degli importi da corrispondere ai lavoratori.

Quanto sopra, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 402/96 e della circolare INPS n. 195 dell'11 ottobre 1996.

Le Parti riconoscono che detto premio è congruente ai fini dell'imposta sostitutiva del 10%, essendo erogato a titolo di **retribuzione di produttività**, con espresso riferimento a indicatori quantitativi, di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, come è indicato dalla normativa che è emanata per detta materia.

2. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA


Le Parti concordano sull'opportunità di incontrarsi dal mese di luglio 2017 per la discussione della piattaforma che sarà presentata dalla RSU e dalle OO.SS. relativamente al rinnovo del contratto integrativo per il prossimo triennio.

3. VALIDITA'

Per quanto non considerato nel presente accordo, valgono tutte le disposizioni - tra le Parti concordate - nel già citato contratto integrativo aziendale firmato l'11 dicembre 2013, aggiornate, ove necessario, secondo la normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Azienda



La R.S.U.

